

Aggiornamento n. 012

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

FOGLIO INFORMATIVO

Contratto per la prestazione di servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca e per le operazioni di pronti contro termine

Deposito titoli a custodia o amministrazione

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) € 47.663.462,00

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

Legenda delle principali nozioni del servizio

Spese accredito dividendi-cedole	<i>Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi</i>
Spese consegna titoli allo sportello	<i>Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello</i>
Spese rimborso titoli estratti o scaduti	<i>Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza</i>
Commissione trasferimento per codice titolo	<i>Commissione calcolata per singolo codice di titolo</i>
Commissione di trasferimento per dossier	<i>Commissione calcolata per ogni dossier trasferito</i>

Condizioni economiche

Deposito titoli a custodia o amministrazione

Commissioni di custodia ed amministrazione ed altre spese

Sottoscrizione di strumenti finanziari

commissione per sottoscrizione BOT con durata residua

pari o inferiore a 80 gg.

0,05 € per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto

compresa tra 81 e 170 gg.

0,10 € per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto

compresa tra 171 e 330 gg.

0,20 € per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto

pari o superiore a 331 gg.

0,30 € per ogni 100 EUR di capitale sottoscritto

Ricezione e trasmissione ordini/negoziazione conto proprio/esecuzione ordini per conto della clientela

Commissione su titoli di Stato

0,400% min. EUR 5,50

Commissione su obbligazioni Italia

0,500% min. EUR 5,50

Commissione su obbligazioni estere

0,500% min. EUR 5,50

Commissione su titoli azionari e assimilati

0,700% min. EUR 5,50

Distribuzione di quote di OICR

La Banca non richiede la corresponsione di commissioni oltre a quelle stabilite dalla Società di Gestione.

Spese di gestione e amministrazione

Per il caso che sul dossier titoli siano depositati esclusivamente Titoli di Stato de materializzati di cui al DM 12/2/2004 la commissione semestrale di gestione è pari a 0,250% e comunque con un massimo di 10,00 eur

Commissioni per altri strumenti finanziari	0,25% min. eur 25,00	max eur 60,00
Commissioni di custodia e amministrazione titoli	0,25% min. eur 25,00	max eur 60,00
Periodicità di addebito	semestrale	

Spese per ritiro Titoli	155,00
Spese per trasferimento Titoli ad altri Istituti – spese reclamateci (documentate)	
Spese per trasferimento Titoli da Banca depositaria – spese reclamateci (documentate)	
Spese per ricerca copia documentazione a richiesta	35,00
Spese fisse ordine titoli di Stato non in sottoscrizione	5,50
Spese fisse per ordine su obbligazioni Italia	5,50
Spese per incasso dividendi	2,00
Spese per ineseguito revoca	5,00
Spese per accredito cedole su titoli di Stato	0,00
Spese per incasso cedole titoli obbligazioni Italia	2,00
Spese per incasso cedole titoli obbligazioni estere	2,00
Spread su cambio titoli in divisa	0,30%
Spese fisse per ordine su azioni	5,50
Spese fisse per ordine su obbligazioni estere	5,50
Spese per operazioni su capitale azionario	5,00
Spese per attivazione registro vincoli	0,00
Spese per rubrica azionaria	0,00
Rimborso spese informativa precontrattuale	2,50
Rimborso spese per le comunicazioni	3,00
Spese per certificazioni a revisori	250,00
Imposta di bollo recuperata come da disposizioni di legge	

Altre operazioni relative al mercato mobiliare - spese e commissioni

Operazioni sul capitale (aumenti capitale, conversioni etc.)	€. 10,00
Certificazioni per partecipazioni assembleari	€. 35,00 oltre alle spese reclamateci

Valute sulle operazioni di amministrazione dei titoli

Accredito del nominale del titolo in scadenza/estratto	valuta pari al giorno di scadenza o 1° giorno lavorativo successivo, se festivo
Accredito cedole su obbligazioni emesse dalla banca	3 giorni lavorativi
Accredito cedole su titoli emessi dallo Stato	valuta indicata nei Decreti di emissione
Accredito cedole su altri titoli	3 giorni lavorativi
Accredito dividendi su titoli azionari	5 giorni lavorativi

Sintesi delle condizioni contrattuali più significative

Il rapporto di deposito titoli è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche (per quanto applicabili) da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti

tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con il cliente, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente - La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; è tuttavia possibile per la banca rifiutarsi di assumere l'incarico al ricorrere di un giustificato motivo, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca, nell'ambito dei singoli contratti conclusi, finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza al cliente - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti o successivamente comunicato dal cliente con apposita comunicazione. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo diversi accordi scritti, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all'unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate - Poteri di rappresentanza - Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto; essi sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata o - previo accordo - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di questi ultimi, non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e, in entrambi i casi, non siano decorsi i giorni lavorativi indicati dalle condizioni generali; ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari.

Diritto di garanzia - La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o, laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore, al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni contrattuali - la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In particolare, la modifica unilaterale può essere effettuata solo in presenza di un giustificato motivo; le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman- Giuri bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca o la dipendenza filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge a tutela del consumatore.

Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta - I cointestatari si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni.

La banca può dunque dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno onere della banca da ogni responsabilità a riguardo.

La banca non è tenuta a fornire alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento; ciascun cointestatario manleva la banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Svolgimento del servizio - La banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli de materializzati e, in generale, provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto. Nel caso di esercizio del diritto di

opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine impartito per iscritto dal cliente e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

Obbligazioni del cliente – Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Inadempimento del cliente – In caso di inadempimento del cliente, la banca previa diffida può, secondo le disposizioni del codice civile, realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

La banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante, ovvero, se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Recesso dal contratto – Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con il preavviso determinato in contratto mediante lettera raccomandata A.R., restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Subdeposito dei titoli – La banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso organismi di deposito centralizzato italiano o estero abilitato e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del cliente secondo quanto previsto nel contratto.

In relazione ai titoli sub depositati, il depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla banca su richiesta del cliente.

Approvazione tacita della comunicazione contenente la posizione di conto – La banca invia al cliente almeno una volta all'anno, ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa Consob; trascorsi sessanta giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, la comunicazione si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.